

rilevare i Contumaci Contraffacenti, quali, oltre la perdita del Pesce, cadranno in pena del doppio Dazio. Per questo medesimo effetto sarà fermato il Pesce, che venisse introdotto nelle Pubbliche Pescarie, o altrove, e constando col mezzo di Perizie, che dovranno farsi con giuramento, qualor non abbiano il legal documento della derivazione del Pesce stesso, che il Pesce sia realmente d' Istria, e Valli Forestiere sottratto dal Dazio, e dal Palo, dovrà esser irremissibilmente confiscato, e caderà il Contraffacente in pena di doppio Dazio, come sopra, dovendo in tutti li casi essere rassegnati alle rispettive Intendenze Provinciali li generi asportati per Contrabbando.

XVII. Non potrà chi che sia fuorchè quelli, che saranno autorizzati con Mandato rilasciato dal Daziere spedir, portar, e vender Pesce di qualunque sorta in Terra-Ferma per approvisionnement di quelle Città, o per inoltrarlo nell' Estero sotto pena della perdita del Genere, Barche, Animali ec., come era il praticato nel 1796., devoluta metà al Regio Fisco, e l'altra metà al Daziere; e qualor devenisse il Conduttore a far delle Subaffittanze per la Terra-Ferma, dovranno queste essere rassegnate all' Imperiale Regia Intendenza Generale per la loro approvazione.

XVIII. Li suddetti Provigionieri saranno